



COMUNE DI CALENZANO

Regolamento per la gestione di alloggi temporanei destinati all'emergenza abitativa

(Approvato con deliberazione CC n.90 del 30 giugno 2005)

ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Calenzano può destinare strutture abitative di cui è in possesso ad ospitare, in via temporanea, cittadini residenti nel Comune di Calenzano privi di alloggio e non in grado di provvedere in maniera autonoma al reperimento di un'abitazione.

Il Comune fornisce alloggio provvisorio in situazione comunitaria: a ciascun ospite o nucleo familiare sono assegnate una o più stanze ad uso esclusivo, il bagno e la cucina sono destinati all'uso comune.

Il numero massimo di ospiti ammessi in ogni casa è commisurato ai vani disponibili ed alla tipologia dell'utenza, con l'obiettivo di non superare il limite di due persone a vano utile, salvo situazioni particolari da motivare.

ART. 2 AMMISSIONI E PERMANENZA NELLE STRUTTURE

L'ammissione viene decisa dalla Commissione comunale assistenza su proposta dell'Assistente Sociale competente e disposta con atto del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

Requisiti per l'ammissione sono:

- accertata condizione di mancanza di alloggio ovvero sfratto esecutivo non ulteriormente prorogabile ed impossibilità di provvedere in maniera autonoma al reperimento di un'abitazione;
- assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio, salvo casi particolari da valutare dalla Commissione Assistenza.

Possono costituire motivi di precedenza:

- la presenza di problemi di salute
- l'assenza di tenuti agli alimenti
- la disoccupazione
- la condizione di genitore solo con figli minori
- il reddito non superiore al minimo vitale stabilito dal regolamento comunale per l'assistenza.

L'ammissione è subordinata all'accettazione del presente regolamento e della tariffa, tramite sottoscrizione di un apposito atto di impegno.

La permanenza nella casa spetta esclusivamente alle persone indicate nell'atto di ammissione ed è fatto assoluto divieto di ospitare altre persone.

La permanenza nella casa è temporanea e di regola non supera 12 mesi.

Eventuali proroghe saranno valutate dalla Commissione Assistenza.

Gli ospiti che hanno i requisiti sono tenuti a partecipare ai Bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi E.R.P.

ART. 3 CONTRIBUZIONE ECONOMICA

L'ospite è tenuto al pagamento, all'inizio di ogni mese, di una tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali riduzioni od esoneri sono concessi su proposta dell'assistente sociale valutata dalla Commissione Comunale Assistenza.

Il mancato pagamento della tariffa potrà dare luogo alla riscossione coattiva. Tuttavia, in caso di gravi e motivati impedimenti, può essere accordata una proroga per provvedere all'adempimento. L'Amministrazione comunale, potrà decidere, previa valutazione della situazione, le dimissioni dell'ospite moroso.

ART. 4 NORME DI CONVIVENZA

L'organizzazione della vita quotidiana è gestita in autonomia nel rispetto degli altri ospiti.

L'ospite:

- ha la possibilità di personalizzare la stanza, con mobili e arredi dei quali verrà redatto un inventario al momento dell'ingresso;
- dovrà tenere un comportamento consono alla vita comunitaria nel rispetto delle normali norme di convivenza ed evitare di arrecare disturbo agli altri ospiti;
- deve usare correttamente la struttura abitativa e quanto in essa contenuto ed è tenuto all'osservanza delle normali misure di sicurezza;
- deve provvedere alla pulizia degli spazi personali e di quelli comuni ed è tenuto a risarcire i danni eventualmente causati;

Nella casa non sono ammessi animali.

Altri obblighi dell'ospite della casa sono:

- dare immediata notizia all'Amministrazione Comunale di eventuali guasti, consapevole della piena responsabilità per ogni danno derivante al Comune, agli altri ospiti e a terzi, a causa della tardiva comunicazione;
- provvedere al pagamento dei danni che dovessero derivare all'alloggio ed alle cose comuni da incuria, uso incauto, cattiva manutenzione;
- consentire l'accesso alla stanza al personale dipendente del Comune o comunque, alle persone incaricate dal Comune, per eseguire o far eseguire interventi manutentivi o per effettuare sopralluoghi ritenuti necessari;
- non effettuare lavori senza le necessarie autorizzazioni preventive, che dovranno essere richieste per iscritto al Comune, fatta salva la necessità di riparazioni urgenti per evitare danni a terzi, che debbono essere comunque tempestivamente comunicate.

ART. 5 OPERATORI

Referente di ogni casa è un'Assistente Sociale indicato dal Coordinatore sociale del Distretto sociosanitario.

Il Referente ha compiti di coordinamento e verifica della conduzione della casa.

E' prevista all'interno delle case la presenza di un operatore (educatore o assistente domiciliare) per un numero variabile di ore settimanali su proposta dall'Assistente Sociale referente, in base al numero e alla tipologia dell'utenza.

L'operatore ha il compito di coadiuvare il lavoro dell'assistente sociale referente, aiutare a dirimere i problemi che possono derivare dal rapporto di convivenza fra gli ospiti, intervenire fattivamente perché sia realizzata una corretta gestione e manutenzione dei locali laddove il comportamento non appropriato da parte di uno o più ospiti ponga la casa in condizioni non confacenti ad una civile convivenza.

Sono previsti incontri periodici fra operatori ed ospiti della casa.

ART. 6 DIMISSIONI

Le dimissioni possono essere:

1) volontarie

2) disposte dall'Amministrazione:

- alla scadenza del termine previsto salvo espresse proroghe

- ovvero:

a) qualora siano mutate in modo permanente le condizioni che hanno determinato l'ammissione;

b) per uso scorretto dell'alloggio o comportamento del soggetto incompatibile con le regole normali di convivenza, su valutazione dell'assistente sociale;

c) in caso di morosità.

Il provvedimento di dimissione emesso dal Comune di Calenzano comporta il rilascio immediato della casa e costituisce titolo esecutivo.